



# COMUNE DI PALU' DEL FERSINA GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 56

### del Consiglio Comunale

**OGGETTO:** APPROVAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI PALÙ DEL FERSINA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di dicembre alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze sita a Palù del Fersina, località Lenzi n.42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1 MOAR Franco          | - Sindaco              |
| 2 BATTISTI Laura       | - Consigliere Comunale |
| 3 BOCHER Patrizia      | - Consigliere Comunale |
| 4 MOAR Diego           | - Consigliere Comunale |
| 5 MOLTRER Stefano      | - Consigliere Comunale |
| 6 PETRI Annamaria      | - Consigliere Comunale |
| 7 PETRI ANDERLE Ingrid | - Consigliere Comunale |
| 8 PILLER Karin Anita   | - Consigliere Comunale |
| 9 TOLLER Adolfo        | - Consigliere Comunale |
| 1 TOLLER Enrico        | - Consigliere Comunale |
| 1 TOLLER Nadia         | - Consigliere Comunale |
| 1 PETRI Manuel         | - Consigliere Comunale |

ASSENTE	
giust	ingiust
X	
X	

Assiste il vicesegretario dott. Oliviero Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Moar nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 04 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI PALÙ DEL FERSINA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023 E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

Con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.), il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina organica in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

In particolare, l'articolo 24 del T.U.S.P.P. ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione “straordinaria” ed “immediata” delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute con riferimento all'anno 2016, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, sulla base della valutazione di determinati presupposti e parametri individuati dalla norma stessa.

Nel contesto territoriale della Provincia Autonoma di Trento il legislatore provinciale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché delle specifiche competenze attribuite alla Provincia Autonoma di Trento in materia di organizzazione e razionalizzazione delle spese del sistema pubblico locale, ha recepito il decreto Madia con alcuni significativi adeguamenti all'interno dell'ordinamento provinciale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata successivamente dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto per la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali:

- una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della stessa legge con riferimento ai rapporti societari intrattenuti alla data del 31 dicembre 2016, da concludersi entro il 30.09.2017, con individuazione eventuale delle partecipazioni da alienare.

Inoltre il legislatore provinciale ha recepito l'impianto del sistema di monitoraggio a livello nazionale degli enti partecipati dalle Amministrazioni Pubbliche articolando, attraverso l'art. 18 comma 3 bis e comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, i diversi adempimenti in materia e prevedendo:

1) la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette da adottarsi in ogni caso con atto a cadenza triennale e comunque aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;

2) l'adozione, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo facoltativo aggiornamento, di un distinto programma di razionalizzazione societaria in presenza dei seguenti presupposti:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

In presenza di un programma di razionalizzazione, ex art. 18 comma 3 bis L.P. n. 1/2005, si evidenzia comunque l'obbligo di relazione, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, in ordine allo stato di avanzamento dello stesso.

Richiamati i seguenti provvedimenti:

Con atto Sindacale del 30.03.2015 n. 992, il Comune di Palù del Fersina ha adottato il proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredata della relazione tecnica contenente gli elementi di valutazione. Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale.

Con delibera del Consiglio comunale n. n. 17 del 25.03.2015 si è:

-acquistato n. 1000 azioni della Soc. Trentino Mobilità S.p.a. con sede in Trento, a fronte di una spesa totale di € 5.000,00.- in modo da consentire la partecipazione del Comune di Palù del Fersina alla società in parola.

-dato atto che il servizio pubblico di parcheggio viene riconosciuto quale servizio pubblico locale e che pertanto l'acquisto di azioni di cui trattasi è consentito dalla vigente normativa in materia.

Nel Piano di Razionalizzazione del 2015 si è indicato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società: AMNU S.p.a., Informatica Trentina S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Nuova Panarotta S.p.a, Macello Pubblico Alta Valsugana srl.

In data 01.04.2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 190/2014, l'aggiornamento del Piano di Razionalizzazione, pubblicati sul sito web istituzionale, conteneva di contro l'indicazione di sciogliere la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., e di cedere la partecipazione nella società Nuova Panarotta S.p.a. Successivamente, per quanto riguarda la società Nuova Panarotta S.p.a., i soci in assemblea straordinaria del 29 gennaio 2016 hanno deliberato l'azzeramento del capitale sociale e versamento a fondo perduto da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., attraverso questa operazione il Comune è fuoriuscito dalla condizione di socio nella Nuova Panarotta S.p.a.

Con delibera consigliare n. 28 del 27.09.2017 si è:

-approvata 1a revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Palù del Fersina alla data del 31 dicembre 2016, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-dismesso, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018;

-proceduto alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l., che dovrà essere effettuata entro il 31.12.2018, incaricando l'Amministratore Unico di procedere in tal senso;

-trasmesso copia della presente deliberazione all'Amministratore Unico della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l.;

-comunicato l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 24 del decreto correttivo;

-invia copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, del T.U.S.P.;

Con delibera del consiglio comunale n. 24 del 20 dicembre 2018 si è:

-approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Palù del Fersina alla data del 31 dicembre 2017, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-comunicato l'esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione ai sensi

dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del decreto correttivo;

-invia copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, del T.U.S.P.;

Con deliberazione del Giunta comunale n. 55 del 30.12.2020 si è:

-preso atto, con riferimento alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dall'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., che attribuiscono alla ricognizione delle partecipazioni societarie cadenza triennale, conferendo quindi carattere facoltativo, per gli Enti della Provincia di Trento, all'aggiornamento annuale, entro il termine del 31 dicembre 2020;

-esercitata la facoltà prevista dalle norme citate al punto 1. del presente provvedimento e di procedere ad approvare la relazione anno 2020, in merito allo stato di attuazione del programma di razionalizzazione societaria periodica, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.12.2018;

-approvata la relazione anno 2020 in merito allo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 dal Comune di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.12.2018, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-trasmessa copia della presente deliberazione alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto soprarichiamato;

-trasmessa copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti;

Con delibera del Consiglio comunale n. 35 del 29.12.2021 si è approvata la relazione e le motivazioni espresse in premessa, la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Palù del Fersina alla data del 31 dicembre 2020 ed il piano di razionalizzazione, secondo i contenuti di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

richiamato il comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n.175/2016 che dispone: "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.";

atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle

amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 comma 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Palù del Fersina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.P.;

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

dato atto che l'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

rilevato che nel contesto territoriale della Provincia Autonoma di Trento, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale;

accertato che nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e ss.mm., ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e ss.mm.ii., applicabile per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate;

premesso altresì che a norma delle definizioni sopra richiamate, il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 20 del testo unico ha oggetto solamente le partecipazioni, dirette ed indirette, in Enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

preso atto delle Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

preso atto della deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che precisa che il processo di razionalizzazione delineato dal T.U.S.P.P. si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

richiamate le seguenti disposizioni normative:

-legge n. 145/2018 che ha modificato l'art. 4 del T.U.S.P.P. introducendo il comma 5-bis prevedendo una deroga provvisoria all'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal D.Lgs. n. 175/2016 ed ha previsto al comma 6-bis dell'art. 26 del T.U.S.P.P. "Altre disposizioni transitorie" che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6;

-comma 3-bis dell'art. 16 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, che ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017- 2019";

-legge n. 119/2019 che ha modificato l'art. 4 del T.U.S.P.P. introducendo il comma 9-quater nel quale è previsto che le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari;

-art. 25 bis del D.L. 06.11.2021 n. 152 che ha introdotto l'art. 4-bis del T.U.S.P.P. "Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che prevede che le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguitibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del T.U.S.P.P.;

visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti registrato al protocollo comunale n. 5225 in data 18/12/2024, ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che:

in data 03/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol una convenzione per la gestione associata del servizio tecnico, in particolare sia l'edilizia privata, sia i lavori pubblici compresa la gestione degli appalti e del servizio di segreteria. In particolare i Comuni di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol hanno costituito la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale servendosi dell'opera di un segretario generale e due vicesegretari comunali, e costituiscono un ufficio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico che comprende edilizia privata e lavori pubblici-gestione appalti. Resta inteso che tutto il personale di segreteria dei cinque comuni e della Comunità, attualmente in servizio, continua a prestare la propria opera presso le sedi ove attualmente presta servizio;

preso atto che le funzioni segretariali nel comune di Palù del Fersina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 27.01.2023, a decorrere dall'01.02.2023;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Palù del Fersina n. 01 del 18.01.2023 con cui è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario la dott.ssa Groff Alessandra;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- Il Vice Segretario comunale parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- il Responsabile finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il nuovo Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 15.03.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28 dicembre 2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 – 2026 e il Bilancio di previsione 2024 – 2026 con i relativi allegati;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10.01.2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2024;

visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 dd. 23.02.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024 – 2026.

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

Con voti n. 10 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Sindaco con l'assistenza degli Scrutatori nominati ad inizio seduta, il Consiglio Comunale.

## **DELIBERA**

1. di approvare, tenuto conto della relazione e delle motivazioni espresse in premessa, la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Palù del Fersina alla data del 31 dicembre 2023 ed il piano di razionalizzazione, secondo i contenuti di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla trasmissione del presente provvedimento completo della relazione di cui all'allegato A) ed alla comunicazione dell'esito della razionalizzazione, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 20 del T.U.S.P.P.;
3. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.P.;
4. di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm. per garantire la piena operatività degli uffici comunali.

\*\*\*\*\*

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;

c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Franco Moar

Il Vicesegretario  
dott. Oliviero Battisti

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*